

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE**

COMUNE DI CHIONS



**PIANO COMUNALE DI SETTORE
PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
(L.R. 6 dicembre 2004, n. 28)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progetto a cura di:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ELETTRICA, GESTIONALE E MECCANICA**

Prof. Ing. Michele Midrio

Prof. Ing. Paolo Bettini

Dott. Ing. Stefano Boscolo

Consulente coprogettista:

Dott. Arch. Roberto Altieri

SOMMARIO

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 ELABORATI DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	2
ART. 3 DEFINIZIONI	2
ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DEI PONTI RADIO	3
ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO	4
ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE	4
ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE	4
ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO.....	5
ART. 9 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA.....	5
ART. 10 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE SINGOLE AREE PREFERENZIALI	7
ART. 11 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI	8
ART. 12 AZIONI PER IL RISANAMENTO	9
ART. 13 SANZIONI	9
ART. 14 INFORMAZIONI E TRASPARENZA.....	9
RIFERIMENTI NORMATIVI	10

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il territorio del comune di Chions è soggetto alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti nel presente piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (nel prosieguo denominata “L.R. 28/2004”) e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres (nel prosieguo denominato “Regolamento”).
2. Le presenti norme prevalgono, in caso di contrasto, sulle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale, sulle norme del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e degli altri regolamenti comunali.

ART. 2 ELABORATI DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

1. Il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile è composto dai seguenti elaborati:
 - “Relazione di analisi e progetto” illustrante l’inquadramento teorico, la definizione del quadro metodologico, l’analisi dello stato di fatto e le scelte progettuali;
 - le presenti “Norme tecniche di attuazione”;
 - elaborati grafici:
 - Tavole 1.1 ÷ 1.3 “Aree preferenziali e aree incompatibili – Vincoli – Misure di campo elettrico” – scala 1:5.000. Le tavole indicano le aree ritenute idonee all’installazione di antenne per la telefonia mobile, le aree incompatibili, i vincoli paesaggistici, ambientali e storico-culturali e le misure di campo elettrico tratte dal Catasto Regionale Radiofrequenze;
 - Tavole 2.1.1 ÷ 2.2.5 – “Isolinee di campo elettrico” – scala 1:5.000. Le tavole riportano le isolinee di campo, calcolate per le antenne inserite nel catasto radiofrequenze dell’ARPA.

Allegati:

- Tavole 3.1 ÷ 3.10 – “Diagrammi di copertura UMTS per impianti posizionati nelle aree preferenziali” – scala 1:10.000. Le tavole indicano la copertura teorica di rete UMTS conseguibile localizzando impianti di telefonia mobile in ognuna delle aree preferenziali.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

a) Impianto fisso per telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.

b) Impianto mobile per la telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi.

c) Ponte radio

L'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa.

d) Microcella

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt.

e) Esposizione

La condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale.

f) Limite di esposizione

Il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione.

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (nel prosieguo denominato DPCM 08/07/2003).

g) Esposizione della popolazione

Ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DEI PONTI RADIO

1. Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile evidenzia le seguenti aree:
 - a) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all'art. 8 comma 1 della L.R. 28/2004 - Edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - asili nido;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - ospedali e altre strutture adibite alla degenza;
 - b) aree sottoposte a vincoli di tipo:
 - paesaggistico e storico culturale, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (nel prosieguo denominato D.Lgs 42/2004);
 - forestale, idrogeologico e ambientale in genere;
 - c) aree idonee alla localizzazione di impianti per la telefonia mobile ("aree preferenziali");
 - d) territorio "neutro": è costituito da tutte le parti del territorio esterne alle aree di cui ai punti da a) a c).

ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO

1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. I nuovi impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio possono essere installati solo all'interno delle aree preferenziali indicate dal Piano comunale di settore la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
3. Sarà di norma consentito realizzare un nuovo sostegno da terra in un'area preferenziale solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di strutture porta-antenne già esistenti in altre aree preferenziali, in funzione della copertura radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo.
4. La modifica degli impianti esistenti è ammessa anche se essi non ricadono all'interno delle aree preferenziali. Per "modifica" di impianto si intende ogni variazione di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - struttura di sostegno delle antenne;
 - coordinate Gauss-Boaga del centro elettrico dell'antenna;
 - direzioni di massima irradiazione rispetto al Nord geografico;
 - altezza del centro elettrico dal suolo e dall'altezza in gronda dell'edificio in caso di installazione su edificio;
 - numero delle antenne trasmettenti;
 - singolo valore del tilt meccanico;
 - singolo valore del tilt elettrico;
 - potenza totale al connettore d'antenna;
 - guadagno in dBi caratteristico dell'antenna per la banda di frequenze utilizzata in downlink;
 - polarizzazione;
 - marca e modello antenna.
5. Nel caso di installazione in area di proprietà pubblica, il gestore dell'impianto sottoscrive una convenzione con il Comune di Chions, che definisce le condizioni di utilizzo dell'area (inclusa l'eventuale gestione in co-siting), gli indennizzi relativi, la durata della convenzione.
6. In occasione della stipula della convenzione di cui al comma precedente, il Comune indicherà al gestore il punto esatto, all'interno dell'area preferenziale prescelta, in cui collocare i nuovi impianti. Il Comune potrà inoltre richiedere al gestore di individuare il punto più idoneo all'installazione, al fine di contemperare le esigenze di integrazione paesaggistica con quelle di copertura del servizio di telefonia.

ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE

1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 6 della L.R. 28/2004.

ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e la realizzazione di microcelle, sono soggette alle prescrizioni contenute all'art. 7 della L.R. 28/2004.
2. La realizzazione di microcelle è ammessa anche in siti non ricadenti all'interno delle aree preferenziali. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) delle presenti norme.
3. Gli ingombri massimi dei pannelli radianti delle microcelle possono essere:

- nel caso di antenne per il sistema UMTS o DCS 350x350 mm e profondità 100 mm;
 - nel caso di antenne per il sistema GSM 700x700 mm e profondità 100 mm.
4. Le microcelle possono essere installate esclusivamente:
- a) su facciate di edifici esistenti, con ricorso a elementi di ancoraggio senza sbracci o con sbracci minimi se necessari per garantire il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal DPCM 08/07/2003;
 - b) su coperture di edifici esistenti, preferibilmente a tetto piano, collocandole attraverso elementi di sostegno di ingombro contenuto e aventi altezza dal piano di appoggio non superiore a 2500 mm, incluse le microcelle;
 - c) su sostegni di stazioni radio base esistenti, senza sbracci o con sbracci minimi;
 - d) su sostegni esistenti quali pali per l'illuminazione pubblica, per la cartellonistica stradale, per semafori, eliminando o riducendo al minimo eventuali sbracci;
 - e) all'interno di insegne di esercizi commerciali, alberghi, distributori di carburante, ecc., in modo non visibile;
 - f) su elementi di arredo urbano, purché opportunamente mascherate.
5. Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, in deroga ai precedenti commi 3 e 4, le dimensioni e le modalità di installazione potranno essere simili a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile.
6. Le microcelle, anche nel caso di cui al comma precedente, dovranno rispettare le norme di integrazione paesaggistica di cui agli artt. 9 e 10, ove applicabili.
7. Le localizzazioni di microcelle o ponti radio su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.

ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione Civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza possono essere autorizzati in tutto il territorio comunale, secondo le procedure previste dalla L.R. 28/2004.

ART. 9 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

1. Nella progettazione e realizzazione di tutti gli impianti di telefonia mobile e di ponti radio si deve tener conto delle norme di integrazione paesaggistica contenuta nel presente articolo. Con "integrazione paesaggistica" si intende l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
2. I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo. Nella progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale.
3. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate, a cura del gestore, soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di rendering o "fotoinserimenti". Il materiale relativo ai rendering o ai fotoinserimenti delle soluzioni elaborate viene trasmesso dal gestore al Comune, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'installazione del nuovo impianto.
4. Nella modifica degli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie, o nell'installazione di

nuovi impianti, si deve limitare il numero complessivo di pannelli radianti complessivamente installati, ricorrendo, ove tecnicamente possibile, all'utilizzo di antenne multi-banda; si deve inoltre privilegiare l'impiego di antenne nelle quali sia possibile agire sul tilt elettrico per evitare l'utilizzo di staffe distanziatrici altrimenti necessarie per il tilt meccanico.

5. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
6. La tipologia di struttura ammessa per le nuove installazioni che prevedono la realizzazione di un sostegno da terra, o in caso di sostituzione di strutture da terra esistenti, è quella a palo: in fase di progettazione di un nuovo impianto, si deve cercare di minimizzare le dimensioni delle sezioni trasversali e dell'altezza del sostegno, temperando le esigenze di minimizzazione dell'impatto visivo a quelle della sicurezza statica e di contenimento della deformabilità.
7. In deroga al comma precedente, è ammessa l'adozione di sostegni a traliccio nel caso in cui il numero dei gestori che intendono installare impianti nello stesso sito renda impossibile l'adozione di una struttura più "esile". Non si possono comunque adottare tralicci di tipo tradizionale: le qualità formali-architettoniche del traliccio devono infatti essere tali da far percepire il manufatto anche come elemento di arredo urbano.
8. Vanno usati, ove possibile, pali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
9. I pannelli radianti devono fare "corpo" coi loro appoggi: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, sono ammessi solo se tecnicamente indispensabili.
10. Per tutte le nuove installazioni di strutture porta-antenne, o in caso di sostituzione di strutture esistenti, non è ammesso l'uso di piattaforme (ballatoi) lungo i sostegni o alla sommità degli stessi.
11. Sono ammesse scalette di risalita lungo i sostegni, del tipo "a pioli" e di dimensione minima, sempre che esse non siano espressamente vietate nelle norme aggiuntive contenute nell'art. 10.
12. Deroghe al divieto di uso di scalette e ballatoi possono essere ammesse solo nei casi in cui la progettazione delle strutture porta-antenne sia caratterizzata da un elevato impegno formale-architettonico, e sia stata curata in modo particolarmente attento l'integrazione delle scalette e dei ballatoi con l'immagine d'insieme della struttura, dei pannelli radianti e degli eventuali mascheramenti.
13. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'impianto deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
14. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Deve essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza degli edifici circostanti.
15. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. La posizione e la forma dei sostegni devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
16. Al fine di armonizzare gli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.
17. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
18. Gli apparati di controllo devono essere alloggiati in armadietti (cabinet) aventi le minime dimensioni possibili, oppure interrati. Eccezionalmente, e per motivate esigenze tecniche, gli apparati tecnici possono essere alloggiati all'interno di shelter fuori terra: questi devono allora avere uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. Non è ammesso l'uso di shelter di tipo tradizionale (tipo "container").
19. Nei casi in cui il vano tecnico risulti eccessivamente visibile dagli spazi pubblici, il Comune può chiedere di "remotizzare" gli apparati di controllo, ubicandoli in punti meno esposti, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

20. Nel caso di microcelle installate nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, all'interno dei centri storici, esse devono essere coerenti con le facciate stesse.
21. Nel caso di microcelle installate su coperture di fabbricati, esse devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio. Gli elementi radianti devono essere preferibilmente localizzati su un piccolo sostegno al centro del tetto o del terrazzo, evitando l'uso di stralli.
22. Le microcelle vanno rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti, se ciò garantisce una migliore integrazione paesaggistica.

ART. 10 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE SINGOLE AREE PREFERENZIALI

1. In aggiunta alle prescrizioni contenute nel precedente articolo, valgono le norme complementari di integrazione paesaggistica contenute nel presente articolo, distinte per specifiche aree preferenziali. In tutti i casi di aree preferenziali in cui è ammessa l'adozione di un solo sostegno da terra, in caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti devono essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previo adeguamento o sostituzione della stessa.

AREA N01 – Chions c/o depuratore

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

L'installazione dovrà essere mascherata con doppio sistema di piantagione, una esterna bassa in essenze autoctone ed omogenea con il tratto di siepe esistente e un'altra interna alta (carpino piramidale).

AREA N02 – Chions c/o cimitero

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

Non sono ammesse scalette di risalita.

Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

Gli apparati tecnici alla base del sostegno devono essere mascherati tramite l'impianto di vegetazione in essenze compatibili con quelle autoctone, oppure interrati.

AREA N03 – Chions c/o campo sportivo

I nuovi impianti di telefonia dovranno trovare posto sulle tre strutture porta-antenne esistenti, eventualmente previo adeguamento delle stesse.

Sono altresì ammesse installazioni che prevedano l'integrazione di tutte le SRB già installate o da installarsi nell'area con l'impianto di illuminazione del campo sportivo. In tale ipotesi i sostegni dovranno essere omogenei tra loro per tipologia, altezza, sezione trasversale, materiali e colorazione.

Sono infine ammesse installazioni in co-siting che prevedano la riduzione del numero totale di strutture porta-antenne attualmente esistenti.

AREA N04 – Basedo c/o depuratore

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

AREA N05 – Villalta – Zona industriale

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

A discrezione dell'Amministrazione la struttura dovrà essere impiegata in modo diversificato (illuminazione pubblica).

AREA N06 – Villotta – Via Seneca

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

A discrezione dell'Amministrazione la struttura dovrà essere impiegata in modo diversificato (illuminazione pubblica).

AREA N07 – Villotta c/o campo sportivo

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

A discrezione dell'Amministrazione la struttura dovrà essere impiegata in modo diversificato (illuminazione del campo sportivo).

Non sono ammesse scalette di risalita.

Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

Gli apparati tecnici alla base del sostegno dovranno essere mascherati tramite l'impianto di vegetazione in essenze compatibili con quelle autoctone, oppure interrati.

AREA N08 – Villotta – Zona industriale c/o sito esistente ID 443 (Viezzler)

I nuovi impianti di telefonia dovranno trovare posto sulla struttura porta-antenne esistente, o su una nuova struttura maggiormente curata sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, posta in sostituzione di quella esistente.

A discrezione dell'Amministrazione, la struttura dovrà essere impiegata in modo diversificato (illuminazione pubblica).

AREA N09 – Villotta – Zona Industriale c/o rotonda Lotto 3 Sud

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

A discrezione dell'Amministrazione la struttura dovrà essere impiegata in modo diversificato (illuminazione pubblica).

AREA N10 – Tajedo c/o impianto sportivo

È ammessa l'installazione di non più di due sostegni da terra omogenee tra loro per tipologia, materiali e aspetto cromatico.

A discrezione dell'Amministrazione, le strutture dovranno essere impiegate in modo diversificato (illuminazione pubblica).

Non sono ammesse scalette di risalita.

Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

Gli apparati tecnici alla base del sostegno dovranno essere preferibilmente interrati, oppure posizionati sull'ubicazione che ne minimizza la percezione dalle zone residenziali circostanti.

ART. 11 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno.
2. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, contiene:
 - le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca;
 - le proposte di modifica degli impianti esistenti.
3. Qualora il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso.

4. Qualora necessario, a seguito della presentazione dei suddetti programmi di sviluppo, il Comune avvia le procedure di variante al Piano comunale di settore per la localizzazione di impianti di telefonia mobile nel rispetto dei tempi indicati nell'articolo 6 del Regolamento.

ART. 12 AZIONI PER IL RISANAMENTO

1. Le azioni di risanamento degli impianti che superano i limiti di cui al DPCM 08/07/2003 devono essere eseguite secondo le modalità indicate nell'allegato 6 al Regolamento.
2. I progetti degli impianti, previsti dall'iter di risanamento, devono essere redatti conformemente al modello C allegato al Regolamento, eccetto il caso di delocalizzazione di impianti per telefonia mobile per i quali deve essere seguito l'iter previsto dall'art. 5 della L.R. 28/2004 quali nuovi impianti.

ART. 13 SANZIONI

1. In caso di installazione o modifiche di impianti fissi per telefonia mobile, impianti mobili per telefonia mobile, ponti radio e microcelle, non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dimesso, con spese a carico del gestore.
3. La mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall'attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 120.000 euro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.

ART. 14 INFORMAZIONI E TRASPARENZA

1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a. la data e il numero dell'autorizzazione;
 - b. la data di attivazione;
 - c. i dati del gestore;
 - d. i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e dell' Azienda per i Servizi Sanitari (ASS) territorialmente competente;
 - e. l'indirizzo internet del sito curato dall'ARPA (catasto radiofrequenze regionale).
2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'ART. 6, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell'impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a. le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell'impianto;
 - b. la descrizione dell'evento straordinario che motiva la necessità dell'impianto;
 - c. i dati identificativi del gestore.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano, i gestori provvedono a loro spese all'affissione del cartello informativo di cui al comma 1 anche per gli impianti già presenti sul territorio comunale.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano i principali riferimenti normativi nazionali e regionali relativi all'impiantistica per la telefonia mobile e ai limiti di esposizione per la salvaguardia della salute dei cittadini.

1. Legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, *Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile*.
2. Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.
3. Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*.
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*.
5. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, *Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443*.
6. Legge 22 febbraio 2001, n. 36, *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*.
7. Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (519/1999/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
8. Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, *Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*.
9. Legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*.
10. Norma Italiana CEI 211-7, data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-7, prima edizione, Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.